

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 310 del 14 LUG, 2009

Oggetto: Tribunale di Guardia S. Atto di citazione per chiamata in causa- Zito Luigi c/ Prov. Bn e a. -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno quattordici del mese di luglio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------|
| 1) Prof.Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) Avv. Antonio Barbieri | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Aceto Gianluca | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | _____ |
| 5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | _____ |
| 6) Dr. Annachiara Palmieri | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Falato Carlo | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Nunzio Pacifico | - Assessore | _____ |
| 8) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con atti di citazione per chiamata in causa notificato il 25/3/09 il sig. Zito Luigi n.q. agiva contro la Provincia di Benevento e a. per l'accertamento di danni ad attività commerciale;

Con determina n.232/09 si procedeva alla costituzione del giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Guardia S. da Zito Luigi n.q. c/ Provincia di Benevento e a. per l'accertamento di danni ad attività commerciale e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 232/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Affari Legali
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 232/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Guardia S. tra Zito Luigi n.q. c/Provincia di Benevento e a. con atto di citazione per chiamata in causa notificato il 25/3/09 ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Locatelli)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 458 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

16 LUG. 2009

BENEVENTO _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudia UZZE' TIT)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

16 LUG. 2009

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

19 AGO. 2009

Il _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Patrizia TARANTO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 27 LUG. 2009.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 19 AGO. 2009

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Patrizia TARANTO)

2	Copia per				
	SETTORE	ALL. CORR. PERSONALE	il	<u>16/08/09</u>	prot. n. _____
	SETTORE	_____	il	<u>16/08/09</u>	prot. n. _____
	SETTORE	_____	il	<u>16/08/09</u>	prot. n. _____
	Revisori dei Conti		il	<u>16/08/09</u>	prot. n. _____
x	Nucleo di Valutazione		il	<u>16/08/09</u>	prot. n. _____
	Conf. Capigruppo				

COPIA

Studio Legale

Di Virgilio & Composto

Fortis animi est non perturbari rebus adversis

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0008563 Data 31/03/2009
Oggetto ATTO CITAZIONE ZITO LUIGI
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Avv. Roberta Composto
Avv. Renato Giuseppe Fiorentino
Avv. Marco Fiorentino
Avv. Nicola Colicchio

PROVINCIA DI BENEVENTO
27 MAR. 2009

Via Fabio Golino 42, 82037, Guardia Sanframondi (Bn)
Via Aldo Moro 71, 82018, San Giorgio del Sannio (Bn)
P.zza G. Bovio 22, 80133, Napoli
Tel e fax: 0824 - 864698 Cell.: 328 3415187 - 345 2102347

Settore Avvocatura

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

GIUDICE DOTT. M. RAZZANO

ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO

per

Sig. **ZITO LUIGI**, nato il 7 maggio 1974 a Cernusco sul Naviglio (MI), e residente in Telese Terme (BN), 82037, alla Via Caio Ponzio Telesino n. 45, (C.F. ZTI LGU 74E07 C523W), nella qualità di titolare e legale rapp.te p.t. della società "ELETTRONMARKET SUD S.N.C. DI ZITO LUIGI & C.", con sede legale in Telese Terme (BN), alla Via San Giovanni 4, numero di codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Benevento 01096730625, ass.to, rapp.to e dif.so dall' Avv. Roberta Composto giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio e firma per ratifica del presente, elett.te domiciliato presso lo Studio Legale Di Virgilio & Composto sito in Guardia Sanframondi (BN), alla Via Fabio Golino 42;

- parte attrice -

CONTRO

PACELLI COSTRUZIONI S.R.L., in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., con sede in Telese Terme (BN), 82037, alla Via Solferino n. 3, ass.ta, dif.sa e rapp.ta come in atti;

- parte convenuta -

NONCHE'

COMUNE DI TELESE TERME, in persona del sindaco e legale rapp.te p.t., ass.to, rapp.to e dif.so come in atti;


- terzo chiamato in causa -

“AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del presidente e legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato per la carica in Benevento, 82100, alla P.zza Castello n. 1.

- terzo chiamato in causa -

PREMESSO

- che la “Elettromarket Sud Snc di Zito Luigi & C.” conveniva in giudizio la “Pacelli Costruzioni S.r.l.”, con atto di citazione ritualmente notificato del seguente e preciso tenore:



Studio Legale

Di Virgilio & Composto

Fortis animi est non perturbari rebus adversis

Avv. Roberta Composto

Avv. Renato Giuseppe Fiorentino

Avv. Marco Fiorentino

Avv. Nicola Colicchio

Via Fabio Golino 42, 82034, Guardia Sanframondi (Bn)

Via Aldo Moro 71, 82018, San Giorgio del Sannio (Bn)

P.zza G. Bovio 22, 80133, Napoli

Tel e fax: 0824 - 864698 Cell: 328 3415187 - 345 2102347

TRIBUNALE ORDINARIO DI GUARDIA SANFRAMONDI

GIUDICE DOTT. M. RAZZANO

ATTO DI CITAZIONE

PER

Sig. **ZITO LUIGI**, nato il 7 maggio 1974 a Cernusco sul Naviglio (MI), e residente in Telesse Terme (BN), 82037, alla Via Caio Ponzio Telesino n. 45, (C.F. ZTILGU74E07C523W), nella qualità di titolare e legale rapp.te p.t. della società "ELETTROMARKET SUD S.N.C. DI ZITO LUIGI & C.", con sede legale in Telesse Terme (BN), alla Via San Giovanni 4, P.I. 01096730625, ass.to, rapp.to e dif.so dall' Avv. Roberta Composto giusta procura in calce al presente atto, elett.te domiciliato presso lo Studio Legale Di Virgilio & Composto sito in Guardia Sanframondi (BN), alla Via Fabio Golino 42;

- parte attrice -

CONTRO

"PACELLI COSTRUZIONI S.R.L.", in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., con sede in Telesse Terme (BN), 82037, alla Via Solferino n. 3.

- parte convenuta -

PREMESSO

I) che la società "ELETTROMARKET SUD S.N.C. DI ZITO LUIGI & C.", come innanzi rappresentata, svolge presso i suoi locali siti in Telesse Terme (BN), alla via San Giovanni n. 4, attività commerciale avente ad oggetto la vendita e la somministrazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di una vasta gamma di materiale elettrico (*rectius, materiale, quest'ultimo, non*

solo utilizzato per usi tipicamente domestici, ma, altresì, impiegato da liberi professionisti, società costruzioni ed installazioni nell'esercizio delle loro attività imprenditoriali, nonché dalle Pubbliche Amministrazioni per servizi strumentali all'efficienza ed effettiva funzionalità dei loro uffici, delle strutture e delle stesse comunità);

II) che la strada di accesso ai locali commerciali della summenzionata società venne arbitrariamente chiusa al traffico pedonale e veicolare dalla "PACELLI COSTRUZIONI S.R.L." di Telesse Terme per effettuare presunti lavori di rifacimento della rete fognaria dal mese di giugno 2005 sino alla fine del mese febbraio 2006, e quindi, per un periodo complessivo di otto mesi c.a. (cfr. all.ti 1, 2 e 3);

III) che la succitata società attrice non ha avuto conoscenza di nessuna preventiva comunicazione promanante, né dalla società appaltatrice, odierna convenuta, né dagli enti ed organi locali territorialmente competenti, in ordine alla esecuzione dei predetti lavori ed alla conseguente chiusura al traffico della strada suddetta;

IV) che la illegittima chiusura al pubblico dell'unica strada di accesso ai locali dell'"ELETTROMARKET SUD S.N.C.", determinando una intollerabile compressione dell'attività commerciali della società, riduceva vertiginosamente il volume delle vendite e dei servizi di fornitura della suddetta merce, cagionando irreversibili danni economici all'azienda stessa: in altri termini, la impossibilità materiale di raggiungere i locali commerciali della società per effettuare qualsivoglia attività di compravendita, somministrazione, rifornimento, catalogazione e pubblicizzazione della merce ha irreparabilmente costretto la Elettromarket Sud S.n.c. ad una difficile gestione aziendale, costringendo a ricorrere al credito bancario, accendendo mutui, fidejussioni e fidi bancari ad elevati tassi d'interesse con piani di ammortamento ultraquinquennali per far fronte alla contrazione delle vendite ed ai pagamenti alle società fornitrici della merce invenduta, evitando un inesorabile ed imminente dissesto finanziario e la conseguenziale estinzione della struttura societaria per sopravvenuta declaratoria fallimentare (cfr. all.ti 4, 5, 6, 7, 8 e 9);

V) che la summenzionata chiusura della strada antistante ai locali commerciali della "ELETTROMARKET SUD S.N.C." ha ingenerato intollerabili disagi per il personale dipendente della società medesima, essendo, anch'esso, nella impossibilità materiale di poter raggiungere i luoghi di lavoro, acuitizzando ulteriormente le difficoltà economico - finanziarie ed amministrativo - gestionali dell'azienda stessa: i dipendenti della società attrice, infatti, per potersi recare in azienda ed assolvere diligentemente alle proprie mansioni lavorative, erano

costretti, a rischio e pericolo della propria incolumità, ad oltrepassare la recinzione, posta in essere, in maniera assolutamente inadeguata, con mezzi inappropriati ed improvvisati e, comunque, in manifesto regio di ogni norma posta a presidio della sicurezza ed incolumità pubblica, dalla società convenuta mediante transenne e blocchi di cemento incautamente riversati lungo la strada dissestata e totalmente impercorribile (cfr. all.ti 1, 2 e 3);

VI) che in data 31 luglio 2007 veniva redatta consulenza tecnica dal Rag. Antonio Lavorgna, il quale stimava il danno patrimoniale subito dalla odierna società attrice nella complessiva somma di € 405.826,00 (euro quattrocentocinquemilaottocentoventisei) determinata alla luce di parametri fondamentali quali il mancato utile, l'aggravio degli oneri fiscali e la perdita di avviamento così come evincibili dai bilanci di esercizio regolarmente approvati al 2004, 2005 e 2006 (cfr. all.ti 4, 5, 6 e 9);

VII) che gli imprescindibili effetti deleteri dell'arbitraria chiusura e delle scaturite vicissitudini economico-finanziarie inficianti la gestione, la crescita commerciale, l'immagine aziendale e lo stesso processo produttivo di utili della *ELETTROMARKET SUD S.N.C.*, hanno ingenerato nel Sig. Zito Luigi un forte stato patologico-depressivo caratterizzato da insonnia, ansie diffuse, crisi ingiustificate di pianto e frequenti atti di panico: la progressiva crisi economica e l'incipiente dissesto fallimentare della Elettromarket Sud S.n.c., costringendo il Sig. Zito ad una condizione di profondo malessere psico-fisico aggravata dalla circostanza di non potere esercitare una efficiente ed impeccabile amministrazione della propria azienda, non solo hanno inciso negativamente sulla salute dell'odierno istante; ma sull' "immagine commerciale" dell'azienda stessa portatrice di una propria ed intangibile identità sociale, costituzionalmente protetta, nell'ambito del contesto socio-economico in cui ha agito ed agisce;

VIII) che, pertanto, il summenzionato fatto lesivo (*rectius*, evento dannoso, quest'ultimo, scaturente dalla indebita ed arbitraria chiusura al traffico pedonale e veicolare dell'unica strada di accesso ai locali commerciali della odierna società attrice), comportando la impossibilità oggettiva per la *ELETTROMARKET SUD S.N.C.* di poter garantire la serietà, la tempestività e, quindi, la effettività delle succitate forniture al proprio flusso clientelare, ha cagionato una diminuzione dell'immagine commerciale della società istante: diminuzione, quest'ultima, estrinsecatasi, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale "deminutio" ha determinato nell'ambito delle conoscenze professionali e dei rapporti commerciali posti in essere dal titolare e legale rappresentante della società medesima; sia sotto il profilo

della "deminutio" della "considerazione sociale" e della "valutazione esterna" da parte consociati in genere, dei settori professionalizzati e delle svariate categorie professionisti con i quali la *ELETTROMARKET SUD S.N.C.* ha interagito, intessute intrattenuto rapporti di lavoro decennali (cfr. Cass. civ. sent. 27 maggio 1975, n. 2 Cass. civ. sent. 22 giugno 1985, n. 3769; Cass. civ. 23 marzo 1999 n. 2745; Cass. civ. 2 marzo 2005 n. 4361; Cass. civ. sez. III, 31 maggio 2006, n. 12995; Cass. civ. sent. 4 giugno 2007, n. 12929);

IX) che è incontrovertibile la sussistenza di una responsabile condotta omissiva vessatoria recisamente imputabile alla *PACELLI COSTRUZIONI S.R.L.* (*rectius*, condon quest'ultima, manifestamente lesiva del principio assiologico del "*nemin laedere*", dei doveri imprescindibili di buona fede oggettiva ed "*in executiva*" nonché degli ontologici e superiori principi costituzionalistici posti a garanzia dei singoli soggetti utenti e delle stesse "formazioni sociali" nelle quali estrinsecano e sviluppano le loro intangibili libertà economico-individuali; cfr. *plurimis* Sentt. Cass. civ., sez. II, 16 aprile 1987 n. 3771; Cass. civ., sez. III, settembre 1998, n. 9590; Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2001, n. 4790; Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1954; Cass. civ., 20 agosto 2003 n. 12215; Cass. civ. marzo 2003 n. 3999; Cass. civ., 11 maggio 2007, n. 10840; Cass. civ., sez. III, febbraio 2007, n. 2563; Cass. pen., 2 febbraio 2007 n. 4177; Trib. Roma 3 gennaio 2007; Trib. Rimini 22 luglio 2006);

X) che con lettera racc.ta a.r. del 24.05.2007 n. 118856548901, la odierna società attrice in persona del legale rapp.te p.t., con l'ausilio del proprio legale di fiducia, ha diffidato *PACELLI COSTRUZIONI S.R.L.* al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti ingiustamente subiti e *subendi*, manifestamente imputabili alla condotta omissiva colposa della medesima società danneggiante (cfr. all.to 10);

XI) che, ad oggi, la summenzionata società danneggiante non ha ancora provveduto al ristoro dei danni sofferti dalla odierna attrice, costringendo, quest'ultima, ad adire la Giustizia al fine di tutelare i suoi intangibili diritti soggettivi arbitrariamente vulnerati.

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. **ZITO LUIGI**, nella qualità di titolare e legale rappresentante p.t. della "**ELETTROMARKET SUD S.N.C. DI ZITO LUIGI &**

C.", con sede legale in Telese Terme, alla via San Giovanni 4, *ut supra* ass.to, dif.so e

app.to,

CITA

la "PACELLI COSTRUZIONI S.R.L.", in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., con sede in Telese Terme, 82037, alla Via Solferino, n. 3, a comparire innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI GUARDIA SANFRAMONDI - Sezione Distaccata del TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO, in persona del Giudice, **DOTT. M. RAZZANO**, all'udienza del 10 luglio 2008, ore di rito con il prosieguo, con invito a costituirsi in cancelleria nel termine di venti giorni prima di detta udienza ed a comparire in questa dinanzi al Giudice designato ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 bis ultimo comma c.p.c., con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine implica le decadenze di cui ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all' Ill.ma Autorità Giudiziaria adita, *contrariis reiectis*, così provvedere:

- I) *accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e ss. del codice civile, la esclusiva responsabilità extracontrattuale della Pacelli Costruzioni S.r.l., attesa ed acclarata la ineccepibile sussistenza di un nesso eziologico - causalistico tra la produzione del summenzionato evento lesivo e la condotta omissivo - vessatoria della società convenuta;*
- II) *per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali (rectius, come argomentabili, in re ipsa, non solo dalla eloquente e manifesta riduzione del flusso delle vendite, ma anche dalle oggettive ed acclamate perdite di bilancio, accensioni di mutui, fideiussioni e fidi bancari ad elevato tasso d'interesse) e non patrimoniali (rectius, sotto ogni profilo morale, soggettivo, biologico, esistenziale, della salute, della perdita di chances e della lesione dell'immagine aziendale, attesa*

- l'effettività del principio processualistico-sostanziale a rappresentanza e/o immedesimazione organica che lega summenzionato titolare e legale rappresentante alla società) tutti su e subendi da parte attrice, da determinarsi a mezzo C.T.U., ovvero quella maggiore o minore somma che S.V. Ill. ma riterrà di giustizia,*
- III) *oltre interessi legali, moratori e svalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso a quello dell'effettivo soddisfo;*
- IV) *il tutto comprensivo di spese legali, diritti, onorari di causa, Iva e C come per legge, con distrazione al procuratore costituito per fatto anticipazione.*

In via istruttoria

Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale ed interrogatorio formale su circostanze di cui ai capi I), II), III), IV), V), VII), VIII), precedute dalla locuzione di ri "vero è".

Si indicano a testi i Sigg.:

- Zarro Angelo residente in Telesse Terme (BN), alla via Carso, n. 12;
- Gentile Francesco residente in Napoli, alla via Bari, n. 71;
- Ballico Marco residente in Napoli, alla via E. Nicolardi, II^a Trav. Parco Avolio n. 85;
- De Risola Barbato residente in Castelvenere (BN), alla p.zza Municipio, n. 10;
- Molino Antonio residente in Caiazzo (CE), alla via Stoneman;
- Zito Girolama residente in San Salvatore (BN), al Parco San Leucio;
- Mongillo Luca residente in Cusano Mutri (BN), alla via Calvario n. 10.

Con espressa riserva di indicarne altri.

Con riserva di quant'altro dedurre anche alla luce delle diverse difese di controparte e di precisare e/o modificare la domanda e di integrare e/o modificare i mezzi istruttori in base all'avverso contegno processuale.

Si chiede ordinarsi la esibizione ed il deposito del verbale di constatazione dei luoghi elevato in data 17 settembre 2005 dal Comando Carabinieri di Telesse Terme (BN).

Si allegano documenti come da indice di fascicolo.

della
il
ibito
ro a
mo
pa
ne
le
o

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 488 del 1999, così come modificata ed integrata dal D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Salvis Juribus.

Guardia Sanframondi (BN) – Telese Terme, 28.03.2008

Avv. Roberta COMPOSTO


PROCURA AD LITEM

Avv. Roberta Composto Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, conferendoVi all'uopo ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di transigere e conciliare la lite, rinunziare, quietanzare, riscuotere somme, deferire giuramento decisorio, farsi sostituire nelle udienze. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e succ. mod. ed integrazioni, dichiaro di essere stato preventivamente informato oralmente: 1) delle finalità e modalità di trattamento dei miei dati personali; 2) della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 3) delle conseguenze di un possibile rifiuto; 4) dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ; 5) del diritto del sottoscritto, ex art. 7 della legge, di accedere ai dati personali che lo riguardano; 6) degli estremi identificativi del titolare dei dati.

A tal fine, e ove occorrer possa, manifesto il consenso al predetto trattamento anche dei dati cd. sensibili, per finalità non strettamente giudiziarie.


Con promessa di rato e valido il Vostro operato.

Eleggo domicilio presso lo Studio Legale Di Virgilio & Composto, sito in Guardia Sanframondi (BN), alla via Fabio Golino n. 42.

Guardia Sanframondi (BN) – Telese Terme, 28.03.2008

ELETTROMARKET sud
INGROSSO/MATERIALE/ELETTRICO
Via S. Giovanni, 1 - Telese Terme (Bn)
Tel. 0824 975197 - Fax 0824 941484
Part. IVA 01094750625

E' autentica



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2008, il giorno _____, del mese di aprile, ad istanza dell' Avv. Rob
Composto, Io _____, Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P presso il Tribunale di Gua
Sanframondi (BN) - Sezione Distaccata del Tribunale di Benevento - ho notificato co
dell'antescritto _____ atto di citazione con procura in calce, a:
"PACELLI COSTRUZIONI S.R.L.", in persona dell'amministratore unico
legale rapp.te P.t., con sede in Telese Terme, 82037, alla Via Solferino, n. 3;
ivi consegnando la copia medesima a mani

inviato Pacelli Lancia parte del legale
A mani dell'impietato Sign. _____
addetto alla Sede, incaricato della ricezione atti
di notificazione, così qualificatosi, che ne cura la
consegna nella precaria assenza della leg. rap. P.T.
_____ Ufficiale Giudiziario

li: 02/04/08

GIOVANNI SALZA
Ufficiale Giudiziario

INDEBITO

11/15
582
833
263

1083

SAVINO ROMANO
Ufficiale Giudiziario

24/4

- che in data 30.05.2008, la società convenuta si costituiva in cancelleria con comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa del terzo del seguente e manifesto contenuto:


TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

COMPARSА DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER : PACELLI COSTRUZIONI S.R.L., in persona del suo legale rappresentante p.t., **Geom. Pietro Pacelli**, con sede in Telesse Terme (BN) alla Via Solferino, n. 3, P. IVA 01052480629, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Vanvitelli, n. 3, presso e nello Studio dell'Avv. **Giuseppe Maturo** che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto;

Vi è mandato sull'originale



CONTRO : ELETTRONMARKET SUD S.n.c. di Zito Luigi & C., in persona del suo legale rappresentante p.t., **Sig. Zito Luigi**, rappresentata e difesa dall'Avv. **Roberta Composto**, giusta nomina in atti;

@@@@@@@@@@@@

Con atto del 28.03.2008, notificato il 02.04.2008, la **ELETTRONMARKET SUD di Zito Luigi & C.**, in persona del suo legale rappresentante p.t., ha convenuto in giudizio l'odierna comparsante al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti a seguito della condotta che si presume essere posta in essere dalla stessa.

Premettendo di svolgere attività di vendita e somministrazione, al dettaglio e all'ingrosso, di materiale elettrico nei locali siti in Telesse Terme (BN) alla Via San Giovanni, assumeva l'attrice che, inopinatamente, detta strada veniva chiusa al traffico pedonale e veicolare dalla **PACELLI COSTRUZIONI S.r.l.**, in un periodo che va dal Giugno 2005 e sino al Febbraio 2006.

Costeneva che, per effetto di detta chiusura, l'attività commerciale esercitata subiva "...una intollerabile compressione delle attività

STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIUSEPPE MATURO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIA VANVITELLI, 23 - TEL. 0824317401
82100 BENEVENTO

commerciali...” e il volume delle vendite si riduceva vertiginosamente essendo la strada di cui innanzi, l’unica via di accesso ai locali aziendali. Oltre alla drastica riduzione delle vendite, l’attrice lamentava anche un intollerabile disagio da parte del personale dipendente che si trovava nell’impossibilità di raggiungere il posto di lavoro.

Siffatta situazione, continuava la società istante, aveva, altresì, ingenerato nel legale rappresentante, uno stato patologico depressivo.

Concludeva, infine, chiedendo il risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale subito per effetto di quanto innanzi.

@@@@@@@@@@@@@@@@

Con il presente atto, si costituisce in giudizio la convenuta società che impugna parola per parola oltre che nella sua interezza il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio.

Nell’atto di citazione si afferma che arbitrariamente la **Pacelli Costruzioni S.r.l.** chiudeva la strada comunale San Giovanni e si continua sostenendo che ciò veniva fatto per effettuare presunti lavori di rifacimento della rete fognante.

L’espressioni usate sono molto forti sotto ogni profilo!!

L’impresa **Pacelli Costruzioni S.r.l.**, contrariamente a quanto sostenuto, è stata aggiudicataria di due gare di appalto indette dal Comune di Telesse Terme relative alla realizzazione della rete fognante lungo Via Vallo Rotondo e lungo Via San Giovanni in tenimento del Comune di Telesse Terme, così come si evince dalle copie dei contratti allegate e prodotte in uno al presente atto.

In zona, e precisamente sia da una parte che dall’altra di detta strada, era stato apposto idoneo cartello contenente le diciture relative all’opera da eseguire, l’indicazione del Direttore dei Lavori, il nominativo del

STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIUSEPPE MATURO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIA VANVITELLI, 23 - TEL. 0824317401
82100 BENEVENTO

Progettista, dell'Impresa Esecutrice dei lavori e quant'altro espressamente indicato dalle norme che regolano gli appalti pubblici.

Oltre al già menzionato cartello contenente le informazioni relative all'opera pubblica da eseguire, vi era anche ulteriore segnaletica che avvertiva che la strada era chiusa al traffico per ordinanza sindacale con esclusione di coloro i quali abitano in zona o in zona hanno attività aziendali.

La chiusura al traffico, pertanto, non era assoluta ed essa rispondeva ad una logica di salvaguardia rispetto all'utente ordinario della strada stessa. Ci sembra, pertanto, quantomai strano che, nonostante tale segnaletica, si possa sostenere che la chiusura della strada in questione sia avvenuta per atto arbitrario della stessa impresa e per realizzare presunti lavori relativi alla rete fognante!

In uno alla presente memoria, a dimostrazione di quanto innanzi detto e per onorare il profilo probatorio, come già accennato, vengono esibiti e prodotti gli atti relativi al bando di gara, al contratto di appalto e, inoltre, alle autorizzazioni necessarie alla chiusura al traffico della strada in questione (Provincia di Benevento).

Le opere in oggetto, tra l'altro, sono state anche ultimate e consegnate al Comune di Telesse Terme (BN) così come risulta dalle Certificazioni di ultimazione dei lavori anch'esse prodotte in allegato al presente atto.

La presenza di tale documentazione esclude, a parere di questa difesa, la sussistenza del **nesso di causalità** tra i danni lamentati dall'attrice e la condotta posta in essere dalla **Pacelli Costruzioni S.r.l.**, condotta giustificata e riconcucibile, esclusivamente, alla sussistenza di contratti di appalto di opera pubblica.

STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIUSEPPE MATURO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIA VANVITELLI, 23 - TEL. 0824317401
82100 BENEVENTO

Dalla certificazione, tra l'altro, si evince che gli stessi lavori sono stati consegnati in tempo utile all'Ente Appaltante e che, pertanto, alcun addebito, neppure sotto tale profilo, può essere mosso al mero esecutore materiale dei lavori.

E' opportuno ribadire, pertanto, a questo punto, che nessun addebito può essere mosso all'impresa e che se effettivamente danni sussistono (in verità tutti da provare!) essi, al più, sono da ricondurre, esclusivamente, al Comune di Telese Terme (BN) e non già alla concludente.

Sin da ora, pertanto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 106 C.p.c., si chiede di essere autorizzati a chiamare in causa il **Comune di Telese Terme**, in persona del Sindaco p.t., per essere **manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità** in relazione ai presunti danni lamentati dall'attrice.

Sulla scorta di quanto brevemente esposto, la **PACELLI COSTRUZIONI S.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante p.t.,
Geom. Pietro Pacelli

CONCLUDE

Affinché l'On.le Tribunale adito voglia così provvedere:

- 1) **PRELIMINARMENTE**, autorizzare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 106 C.p.c., la chiamata in causa del **Comune di Telese Terme (BN)**, in persona del Sindaco p.t. suo legale rappresentante, per essere **manlevato da ogni e qualsivoglia responsabilità** in relazione ai presunti danni lamentati dall'attrice;
- 2) Per effetto di quanto espressamente richiesto al **punto 1)** delle conclusioni, si chiede il differimento della prima udienza di comparizione delle parti, assegnando i termini di Legge per gli adempimenti susseguenti;

- che con provvedimento giudiziale depositato in cancelleria in data 03.06.2008, il Tribunale Ordinario di Benevento – Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, nella persona del Giudice, Dott. Massimiliano Razzano, al fine di consentire la chiamata in causa del terzo Comune di Telesse Terme, fissava la nuova udienza di prima comparizione per il 13.01.2009, onerando la summenzionata società convenuta della relativa citazione nei termini di legge;
- che all'udienza del 14.01.2009 si costituiva il Comune di Telesse Terme con comparsa di costituzione e risposta del seguente tenore:

TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZ. DISTACATA DI GUARDIA SANFROMONDI
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per: Comune di Telesse Terme, in persona del Sindaco p.t, dott. Gennaro Capasso, c.f. 00043820620, elettivamente domiciliato in Benevento alla piazza Guerrazzi n.4, presso e nello studio dell'avv. Maria Stefania Camerlengo, che lo rappresenta e difende giusta delibera di G.C. n. 283 del 23.12.2008, nonché procura a margine del presente atto;

terzo chiamato

Contro: Pacelli Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti;

convenuto

NONCHE': Elettromarket Sud s.n.c. di Zito Luigi & C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti;

attore

FATTO E DIRITTO

Si abbia qui per integralmente riportato e trascritto l'atto introduttivo del giudizio che con il presente atto si impugna in toto per essere lo stesso improponibile, inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto.

La Elettromarket Sud, esercizio commerciale di vendita e somministrazione di materiale elettrico, con sede in via San Giovanni n. 4, ha convenuto in giudizio la ditta Pacelli Costruzioni srl poiché la strada di accesso ai locali commerciali sarebbe stata chiusa dalla citata ditta per lavori di rifacimento della rete fognaria, per il periodo che va da giugno 2005 fino alla fine di febbraio 2006.

Di tale chiusura la società attrice non sarebbe stata in alcun modo informata, né dagli enti preposti, né dalla stessa ditta appaltatrice dei lavori; che per tali motivi la società istante avrebbe subito un calo notevole delle vendite stante la impossibilità materiale di raggiungere il luogo. Asseriva, altresì, che la ditta Pacelli avrebbe arrecato anche delle difficoltà al personale dipendente poiché, per raggiungere il locale ed assolvere

PER AUTENTICA



le proprie mansioni, era costretto ad attraversare una recinzione "posta in essere in maniera inadeguata". Tale fatto lesivo avrebbe comportato la oggettiva impossibilità per la Elettromarket sud snc di poter garantire la regolare fornitura alla propria clientela. Adiva, pertanto, l'Autorità competente affinché dichiarata la esclusiva responsabilità della ditta Pacelli per condotta omissiva venisse condannata al pagamento in favore dell'attrice di tutti i danni arrecati consistenti sia nella riduzione delle vendite che delle perdite di bilancio, oltre alla cattiva immagine causata all'azienda.

Si costituiva la Pacelli Costruzioni srl la quale nel contestare le avverse deduzioni dichiarava che i lavori erano stati eseguiti giusta contratti di appalto di opere pubbliche per conto del Comune di Telese Terme. Chiedeva pertanto di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'Ente affinché la Pacelli Costruzioni venisse manlevata da ogni e qualsiasi eventuale responsabilità. Con provvedimento del 03.06.2008 il Giudice Unico, proprio per consentire la chiamata in causa del terzo, fissava la nuova udienza di prima comparizione al 13.01.2009.

Con il presente atto si costituisce il Comune di Telese Terme, in persona del Sindaco p.t., dott. Gennaro Capasso, a mezzo del sottoscritto procuratore, senza che per questo abbiasi ad intendere accettazione del contraddittorio.

Del tutto inconsistenti, infondate e confuse risultano le avverse deduzioni.

Preliminarmente è doveroso rappresentare al Giudicante adito una precisa ricostruzione dei fatti per cui è causa.

Con due distinti contratti di appalto del 23.11.2005 e del 26.10.2006 il Comune di Telese Terme affidata alla Pacelli Costruzioni srl i lavori di rifacimento della rete fognaria in via Vallo Rotondo e in via San Giovanni.

I lavori di completamento della rete fognante in via S.Giovanni venivano iniziati il 23.06.2005 e ultimati il 13.09.2005 mentre i lavori di realizzazione della rete fognaria in via vallo Rotondo venivano consegnati alla ditta esecutrice il 23.09.2005 e ultimati nel febbraio 2006.

Come può evincersi dalla stralcio dell'ortofotocarta esibito da questa difesa i lavori in ambedue i casi non hanno interessato il tratto viario posto dinanzi all'esercizio commerciale dell'attore, che, diversamente da quanto asserito da parte avversa, è stato sempre raggiungibile; tra l'altro, anche nei tratti interessati dai lavori, l'accesso non è stato mai inibito (difatti vi sono cittadini e commercianti che hanno sempre raggiunto le proprio abitazioni o le proprie attività).

Solo in data 10.01.2006 il Comune di Telese Terme con ordinanza n. 14 autorizzava la chiusura temporanea del tratto via San Giovanni dall'intersezione con via ss.87 fino all'intersezione con via Vallo Rotondo a decorrere dall'11.01.2006 e fino a “quando non permarranno le condizioni di sicurezza” per le urgenti opere di urbanizzazione primaria che si stavano eseguendo (all.to); veniva, comunque, garantito il transito ai residenti.

E' documentale, quindi, che i tratti viari interessati dai lavori non sono stati mai chiusi per un periodo così lungo come sostenuto dall'attore (giugno 2005 – febbraio 2006) ed in ogni caso i lavori non hanno mai interessato il tratto viario dinanzi alla Elettromarket sud; più specificatamente mai il Comune di Telese ha disposto e autorizzato la chiusura di quei tratti di strada da giugno 2005 al febbraio successivo.

Tra l'altro come può ben evincersi dalle foto allegate e risalenti a novembre 2005 la strada non risulta in alcun modo chiusa al traffico tanto che in data 20 ottobre 2005 il Comune di Telese Terme, in solido con la Pacelli Costruzioni srl (quale ditta esecutrice dei lavori di attraversamento della rete fognaria per conto del Comune), venivano sanzionati dalla Polizia Provinciale proprio perché sulla s.p. denominata San Giovanni – via Vallo Rotondo non sarebbe stata garantita la sicurezza e la fluidità della circolazione (artt. da 41 a 43 reg. C.d.S.).

Come accertato, quindi, dagli agenti della Polizia Provinciale la strada sulla quale si stavano eseguendo i lavori per cui è causa alla data dell'ottobre 2005 era sicuramente aperta al pubblico transito.

L'Amministrazione, di concerto con la ditta esecutrice, disponeva la chiusura di quel tratto (via San Giovanni dall'intersezione con via ss.87 fino all'intersezione con via

Vallo Rotondo) solo quando ciò si è reso indispensabile per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, adottando così una soluzione necessaria ma limitata al minimo indispensabile.

Non si comprende, pertanto, in quale violazione sia incorsa la P.A. o quale sia il comportamento illegittimo posto in essere dalla stessa.

Non si comprende come l'attore possa lamentarsi della chiusura (lo si ripete limitata a soli 30 giorni) di un tratto viario che non interessava la zona antistante la sua attività commerciale, la quale è stata sempre raggiungibile dagli eventuali acquirenti (i quali al più - se provenienti dal lato Amorosi - avrebbero dovuto effettuare una deviazione per raggiungere la Elettromarket).

Nessun nesso causale può ritenersi sussistere tra la condotta adottata dall'ente convenuto e il presunto danno lamentato dall'attore.

All'uopo si tenga anche in conto che la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito definitivamente che il mancato guadagno dell'imprenditore per le difficoltà o impossibilità di accesso della clientela al proprio esercizio commerciale in seguito al protrarsi dei lavori di manutenzione di una strada pubblica non può collegarsi ad un'attività illecita della P.A. non essendo ipotizzabile in via generale una regola che impone a questa di fissare preventivamente i tempi di esecuzione dei lavori su beni pubblici, la programmazione e la progettazione dei quali rientra nella insindacabile discrezionalità della stessa PA. (Cass. sez. Unite 7706/1998).

L'Autorità giudiziaria non può sindacare l'attività discrezionale della P.A. e segnatamente le modalità e i mezzi attraverso i quali soddisfare gli interessi pubblici perseguiti, né la scelta operata in ordine alla priorità di soddisfacimento degli interessi pubblici stessi.

Nel caso che ci occupa non può non ritenersi prevalente l'interesse della collettività a veder eseguiti e ultimati lavori di realizzazione del tratto fognario e non può non ritenersi una necessità il chiudere un tratto di strada, se pur per un limitato periodo, a tutela della intera collettività territoriale.

STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIUSEPPE MATURO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIA VANVITELLI, 23 - TEL. 0824317401
82100 BENEVENTO


- 3) **NEL MERITO**, e senza che resti travolta l'eccezione di cui innanzi, rigettare la domanda così come proposta perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
- 4) **IN VIA SUBORDINATA**, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della richiesta, dichiarare tenuto al pagamento di quanto richiesto il **Comune di Teles Terme** (BN), in persona del Sindaco p.t., suo legale rappresentante, per quanto meglio esposto nel presente atto;
- 5) Condannare, pertanto, l'attrice alla refusione delle spese e competenze di lite a favore della comparente società.

Con espressa riserva di meglio precisare i fatti di causa e di articolare mezzi istruttori che si renderanno necessari, anche in considerazione del comportamento processuale che sarà tenuto, nel prosieguo sia dall'attrice che dal terzo chiamato in causa, nei termini di Legge.

In ragione della riserva or ora formulata si chiedono, sin d'ora, i termini di cui al sesto comma del novellato art. 183 C.p.c.

Benevento, li 28 Maggio 2008

Avv. Giuseppe Maturo



Depositi
Permessi
150 MAG. 2008
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Si dichiara che il valore della controversia è uguale a quanto dichiarato dall'attrice, il contributo unificato è stato versato, per i costi dell'attrice.
Benevento, il 30/05/2008



Al fine di tutelare l'incolumità delle persone in transito, il Comune doveva assumere ogni provvedimento cautelare che fosse risultato adeguato al rischio assunto da chi percorre la strada.

L'attore, in ogni caso, deve provare che la chiusura della strada sia stata disposta dal Comune di Telesse Terme; i tratti di strada oggetto di causa sono di proprietà della Provincia di Benevento, la quale contestualmente al Comune stava eseguendo dei lavori di manutenzione, donde potrebbe essere possibile che se vi siano stati ulteriori periodi di chiusura questi siano stati disposti da questa amministrazione.

In ordine al **quantum** la domanda attorea è alquanto generica e lacunosa, nonché priva di ogni supporto probatorio.

In primis l'eventuale danno lamentato dalla Elettromarket Sud s.n.c. non è collegato ad un'attività illecita della P.A. ma allo svolgimento di un'attività lecita.

L'esecuzione delle opere non ha in alcun modo né diretto né indiretto danneggiato l'attività attrice.

In ogni caso l'attore non prova in alcun modo gli eventuali danni paventati né specifica la pretesa vantata, così non consentendo a questa difesa di dedurre analiticamente sulle eventuali diverse voci di danno.

L'attore fa riferimento a tre esercizi finanziari, ma non è dato comprendere né dalla citazione né dagli atti allegati, quale sia stato il decremento nelle vendite, quali gli introiti dei periodi in cui la strada era aperta e quali quelli registrati nei periodi nei quali il tratto di strada attiguo all'attività è rimasto chiuso (e lo si ripete solo per 30 giorni).

Per amore della verità è necessario, invece, rappresentare al Giudice che la società attorea proprio sul finire dell'anno 2004 si è trasferita dal centro di Telesse Terme in via S. Giovanni, ossia in una zona periferica.

E' evidente, quindi, che l'attrice cerca fantasiosamente di addebitare ai convenuti la causa di una presunta crisi economica, presumibilmente da ricercare nel cambio di sede (dal centro alla periferia), in una non adeguata pubblicità data alla nuova sede, in un periodo di startup sicuramente difficile per ogni attività.

La riprova di tanto sta nel fatto che nessuna altra attività commerciale presente in zona ha lamentato, per i lavori in corso, decrementi nelle vendite o compressione delle attività commerciali.

Vi è poi una totale carenza di legittimazione per quanto attiene alla pretesa di risarcimento dei danni eventualmente patiti dai lavoratori per raggiungere "con disagio" il luogo di lavoro; né diversamente è dato comprendere quale sia il danno patito dalla Elettromarket Sud se i propri dipendenti "siano stati costretti ad oltrepassare la recinzione (di cosa???) posta in essere in maniera inadeguata".

Per gli esposti motivi il Comune di Telese Terme, in persona del Sindaco p.t, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito – contrariis reiectis – così provvedere:

- a) respingere in toto le avverse domande perché inammissibili, improponibile, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto per tutte le causali e motivazioni dedotte;
- b) Con vittoria, diritti ed onorari di causa. Con attribuzione.

In via istruttoria si impugna sin da ora la documentazione ex adverso allegata perché prodotta in copia. Si impugna la richiesta di prova per testi così come formulata per essere i capi del tutti generici, fondati solo su valutazioni.

Si chiede di essere ammessi al deposito di tutta la documentazione riportata in indice foliaro ed alla prova per testi che sarà articolata nei modi e termini di legge.

Salvezze illimitate.

Si allegano i documenti di cui all'indice foliaro.

Benevento, 8 gennaio 2009

avv. Maria Stefania Camerlengo

DEPOSITO IN CANCELLERIA

14 GEN. 2009

IL CANCELLIERE

- che, nella citata udienza, sulla scorta delle avverse eccezioni sollevate dall'ente comunale chiamato in causa - *rectius, asserita titolarità ed appartenenza della strada oggetto della controversia de quo all'Amministrazione Provinciale di Benevento* - e per esigenze di completezza, pienezza ed integrità del contraddittorio, l'odierna parte attrice ha ritenuto necessario formulare istanza di chiamata in causa della Provincia di Benevento, quale ente proprietario della strada per cui è causa;
- che nella stessa udienza, il G.U., Dott. Massimiliano Razzano, con provvedimento giudiziale in pari data, autorizzando la chiamata in causa del summenzionato ente provinciale, rinviava la causa all'udienza del 09.07.2009.

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. **ZITO LUIGI**, nella qualità di titolare e legale rappresentante p.t. della "**ELETTROMARKET SUD S.N.C. DI ZITO LUIGI & C.**", con sede legale in Telese Terme, alla Via San Giovanni 4, *ut supra* ass.to, dif.so e rapp.to,

CITA

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del presidente e legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato per la carica in Benevento, 82100, alla P.zza Castello n. 1, a comparire innanzi al **TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO - SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI**, in persona del G.U., **DOTT. M. RAZZANO**, all' udienza del **9 luglio 2009**, ore di rito con il prosieguo, con invito a costituirsi in cancelleria nel termine di venti giorni prima di tale udienza ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con l'espreso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in dichiarata contumacia, onde sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all' Ill.ma Autorità Giudiziaria adita, *contrariis reiectis*, così provvedere:

- I) *accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e ss. del codice civile, la responsabilità extracontrattuale di quanti, anche in concorso tra loro, dovessero risultarne gli effettivi legittimati passivi, attesa ed acclarata la ineccepibile sussistenza del nesso eziologico - causalistico tra la produzione dell' evento lesivo ai danni della società attrice e le condotte omissivo-vessatorie correlativamente poste in essere dalle odierne parti convenute;*

- II) *per l'effetto, condannare, anche in solido tra loro, i convenuti risultanti responsabili all'esito della istruttoria, al risarcimento dei danni patrimoniali (rectius, come argomentabili, in re ipsa, non solo dalla eloquente e manifesta riduzione del flusso delle vendite, ma anche dalle oggettive ed acclamate perdite di bilancio, accensioni di mutui, fideiussioni e fidi bancari ad elevato tasso d'interesse) e non patrimoniali (rectius, sotto ogni profilo morale, soggettivo, biologico, esistenziale, della salute, della perdita di chances e della lesione dell'immagine aziendale, attesa l'effettività del principio processualistico-sostanziale della rappresentanza e/o immedesimazione organica che lega il summenzionato titolare e legale rappresentante alla società) tutti subiti e subendi da parte attrice, da determinarsi a mezzo C.T.U., ovvero a quella maggiore o minore somma che S.V. Ill. ma riterrà di giustizia;*
- III) *oltre interessi legali, moratori e svalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso a quello dell'effettivo soddisfo;*
- IV) *il tutto comprensivo di spese legali, diritti, onorari di causa, Iva e Cpa come per legge, con distrazione al procuratore costituito per fattane anticipazione.*

In via istruttoria

Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale ed interrogatorio formale delle controparti sulle circostanze di cui ai capi I), II), III), IV), V), VII), VIII), dell'atto introduttivo del giudizio, precedute dalla locuzione di rito "vero è".

Si indicano a testi i Sigg.:

- Zarro Angelo residente in Telesse Terme (BN), alla Via Carso, n. 12;
- Gentile Francesco residente in Napoli, alla Via Bari, n. 71;
- Ballicu Marco residente in Napoli, alla Via E. Nicolardi, II^a Trav. Parco Avolio n. 85;
- De Risola Barbato residente in Castelvenere (BN), alla P.zza Municipio, n. 10;
- Molino Antonio residente in Caiazzo (CE), alla Via Stoneman;
- Zito Girolama residente in San Salvatore (BN), al Parco San Leucio;
- Mongillo Luca residente in Cusano Mutri (BN), alla Via Calvario n. 10.

Con espressa riserva di indicarne altri.

Con riserva di quant'altro dedurre anche alla luce delle diverse difese di controparte e di precisare e/o modificare la domanda e di integrare e/o modificare i mezzi istruttori in base all'avverso contegno processuale.

Si chiede ordinarsi la esibizione ed il deposito del verbale di constatazione dei luoghi elevato in data 17 settembre 2005 dal Comando Carabinieri di Telese Terme (BN).

Si allegano documenti come da indice di fascicolo.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 488 del 1999, così come modificata ed integrata dal D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Salvis Juribus.

Guardia Sanframondi (BN) – Telese Terme, 21.03.2009

ZITO Luigi, n.q.

ELETTROMARKET SUD snc

Amministratore

Part. IVA n. 01096730625

Avv. Roberta COMPOSTO



RELATA DI NOTIFICA


L'anno 2009, il giorno _____, del mese di marzo, ad istanza dell' Avv. Roberta Composto, Io Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P presso il Tribunale Ordinario di Benevento - Sezione Distaccata di Guardia di Sanframondi (BN) - ho notificato copia dell'antescritto atto di citazione per chiamata in causa del terzo a:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del presidente e legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato per la carica in Benevento, 82100, alla P.zza Castello n. 1;

ivi consegnando la copia medesima a mezzo plico racc.to a/r.

25 MAR. 2009

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO (B')
Floriano Cloffi



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Sezione Distaccata di Guardia di Sanframondi